



Prot. Data 06:05:2018,

N. Reg. Ord. 33.....

**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE PER RAGIONI SANITARIE O DI IGIENE
PUBBLICA EX ART. 50, COMMA 5, TUEL**

OGGETTO: Misure atte a contrastare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o pregiudizio del decoro e vivibilità urbana

Letto l'art. 50, comma 5, TUEL secondo cui il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare apposita ordinanza, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Rilevato che nel territorio comunale si manifestano situazioni di grave incuria e degrado, nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità che compromettono la tranquillità e del riposo dei residenti;
Dato atto che il fenomeno, in più occasioni segnalato dagli stessi cittadini, nonché dalle Forze dell'Ordine;

Tenuto conto della necessità di tutelare i diritti sopra richiamati utilizzando gli strumenti consentiti dal sistema normativo vigente;

Ritenuto che al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per consentire la salvaguardia e la tutela del bene del decoro come sopraindicato, occorre vietare i fatti e le situazioni degenerative in argomento, da cui si generano ed ai quali sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli che rappresentano un vulnus per il decoro e la sicurezza urbana con particolare salvaguardia della tranquillità dei residenti;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della tutela del decoro, intesa quale tutela dell'igiene della sicurezza pubblica, della incolumità delle persone e del decoro urbano e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, di vietare:

A) l'abbandono nelle strade, piazze, giardini e parchi, di qualunque contenitore di bevande, alimenti ed altri rifiuti, al di fuori degli appositi raccoglitori, nonché di altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree in oggetto;

B) comportamenti lesivi del decoro urbano e/o finalizzati a mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria, degrado;

C) il divieto a chiunque, sulla pubblica via, su tutte le aree soggette a pubblico passaggio o che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, ed in tutte le loro adiacenze, del territorio del Comune di Minturno, di effettuare l'accattonaggio con modalità particolarmente invasive e moleste, come richiamate in premessa, e tali che possano ledere l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, nell'intero centro abitato del territorio del Comune con particolare riguardo ai punti di seguito indicati:

Presso le intersezioni stradali;

All'interno e in prossimità dell'area del mercato;

Nelle aree prospicienti le fermate delle autolinee;



CITTA' DI MINTURNO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Davanti ed in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;

Davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;

Davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

Accertata la propria competenza;

ORDINA

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque:

A) l'abbandono nelle strade, piazze, giardini e parchi, di qualunque contenitore di bevande, alimenti ed altri rifiuti, al di fuori degli appositi raccoglitori, nonché di altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori delle aree in oggetto;

B) comportamenti lesivi del decoro urbano e/o finalizzati a mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria, degrado;

C) il divieto a chiunque, sulla pubblica via, su tutte le aree soggette a pubblico passaggio o che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, ed in tutte le loro adiacenze, del territorio del Comune di Minturno, di effettuare l'accattonaggio con modalità particolarmente invasive e moleste, come richiamate in premessa, e tali che possano ledere l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, nell'intero centro abitato del territorio del Comune con particolare riguardo ai punti di seguito indicati:

_ Presso le intersezioni stradali;

_ All'interno e in prossimità dell'area del mercato;

_ Nelle aree prospicienti le fermate delle autolinee;

_ Davanti ed in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;

_ Davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;

_ Davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

2. In particolare, relativamente ai punti A e B:

- è fatto obbligo ai proprietari di stabili privati dismessi e di aree private scoperte, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla pulizia e alla manutenzione di detti stabili ed aree, al fine di evitare situazione di pericolo per gli occupanti abusivi stessi e per le persone che si trovano nelle immediate vicinanze degli immobili stessi sia per prevenire i fenomeni di degrado urbano, le occupazioni abusive e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna;

- è fatto obbligo ai proprietari, nel rispetto delle norme di settore, di:

a) porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato negli stabili e nelle aree di cui al punto 1. del presente dispositivo;

b) provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza gli stabili e le aree scoperte di cui al punto 1, nel rispetto della vigente normativa anche mediante la realizzazione di strutture di ponteggi secondo le modalità tecniche e con l'utilizzo delle strutture in conformità alle normative sulla sicurezza vigenti, fornendo agli uffici comunali le opportune certificazioni previste dalla legge (quali ad es. il documento "Pimus" o simile, perizie, certificato di corretto montaggio, ecc.);

c) provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti negli stabili e nelle aree, nonché allo smaltimento dei residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione, nel rispetto



CITTA' DI MINTURNO **MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE**

della vigente normativa e alla completa pulizia degli spazi di pertinenza, compreso il taglio dell'erba;

d) sarà ulteriore facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora ritenuto necessario per motivi di sicurezza, chiedere che venga posta in opera una idonea struttura di mascheramento dell'edificio, attraverso l'installazione di specifica pannellatura, telone o altro, che presenti i requisiti di decoro, da valutare con l'Ufficio Tecnico;

e) in caso di immobili fatiscenti, che devono essere demoliti per motivi di igiene, ordine e sicurezza pubblica, il Comune potrà riconoscere le superfici ed i volumi demoliti come esistenti ai fini della verifica della disciplina urbanistica ed edilizia a seguito di idonea documentazione preventiva;

f) ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli stabili privati - quali a puro titolo di esempio luoghi una volta adibiti a privata dimora o complessi industriali - e le aree private scoperte, indipendenti dalla loro destinazione urbanistica, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto che versino in stato di abbandono, incuria e/o degrado;

g) il verbale di accertamento e la relazione sullo stato dei luoghi redatto dall'Ufficio di Polizia Locale deve essere trasmesso al competente Responsabile del Ufficio Tecnico Competente il quale intimano al trasgressore di provvedere, ricorrendo le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, ai sensi dei punti 1, 2. e 3. del presente dispositivo; in caso di inottemperanza il Responsabile del Servizio competente dispone d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle spese al trasgressore.

La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova applicazione l'art. 13 della Legge 241/90.

Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Dalla violazione in esame consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. In caso di inottemperanza, fermo restando il deferimento all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 C.P., ove si rendesse necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale, si provvederà con totale addebito delle spese.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- ✓ ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ✓ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in applicazione del DPR 24/11/1971, n. 1199.
- ✓

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 9, D.L. 14/2017 di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, D.L. n. 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Viene precisato che l'ordine cessa la sua efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione "è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio" (cioè da euro 200 ad euro 600).



CITTA' DI MINTURNO
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Latina, al Comando Arma dei Carabinieri di FORMIA, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Latina, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza.

Alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale è demandato di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

MINTURNO, 04/05/2018.

Il Sindaco

Dott. Gerardo Stefanelli